

## Rottamazione quater: adesione entro il 30 aprile 2023

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla domanda di adesione alla rottamazione quater, che andrà inviata telematicamente entro il 30 aprile 2023.*

***-ATTENZIONE!! - Per tutti i clienti interessati a questa misura si chiede di contattare lo studio per le valutazioni preliminari.***

## Rottamazione quater

### Premessa

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando **unicamente**:

- ✓ le somme dovute a titolo di capitale
- ✓ quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

**Non** sono invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.



<b>Per quali debiti</b>	<p>riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenuti in cartelle non ancora notificate;</li> <li>• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;</li> <li>• già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.</li> </ul> <p>I carichi affidati dalle <b>casae/enti previdenziali di diritto privato</b> rientrano nella Definizione agevolata solo se l'ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adottare uno specifico provvedimento;</li> <li>• trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;</li> <li>• pubblicarlo sul proprio sito internet.</li> </ul>
<b>Debiti non definibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;</li> <li>• i carichi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;</li> <li>○ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li> <li>○ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>○ "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.</li> </ul> </li> <li>• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo <b>avvisi di pagamento</b> (GIA);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i carichi affidati dalle <b>casse/enti previdenziali di diritto privato</b> che <b>non provvedono</b>, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.</li> </ul>
<b>Pagamento importo dovuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'<b>unica soluzione</b>, entro il 31 luglio 2023;</li> <li>• oppure, in un numero massimo di <b>18 rate</b> (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.</li> </ul> <p>Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.</p> <p>La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.</p> <p>Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p><b>NOTA BENE</b> - In caso di <b>omesso</b> ovvero <b>insufficiente o tardivo versamento</b>, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.</p> </div>

### Domanda di adesione

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che la domanda di adesione alla Definizione agevolata venga trasmessa **esclusivamente** in via telematica **entro il 30 aprile 2023**.

La domanda può essere presentata:

<b>Area riservata Agenzia Entrate Riscossione</b>	<p>Una volta effettuato l'accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate Riscossione tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi occorrerà compilare l'apposito form in cui indicare le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione.</p> <p>Presentata la domanda si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).</p>
<b>Area pubblica</b>	<p>compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p><b>ATTENZIONE!</b> È necessario specificare l'indirizzo e-mail per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.</p> </div> <p>Presentata la domanda si riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <p><b>NOTA BENE</b> - Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.</p> </div>

	<p>Una volta convalidata la richiesta, si riceverà una seconda e-mail che indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.</p> <p>Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).</p>
--	---



**INFORMA** – è possibile aderire alla rottamazione anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso, indicando nella domanda il riferimento al singolo carico.

### **Cosa succede dopo aver inviato la domanda**

Una volta inviata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione **entro il 30 giugno 2023** dovrà inviare al contribuente una “Comunicazione” di:

<b>accoglimento della domanda</b>	→	<p>contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);</li> <li>la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;</li> <li>i moduli di pagamento precompilati;</li> <li>le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;</li> </ul>
<b>eventuale diniego</b>	→	<p>con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.</p>

A seguito della **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, **non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).



**NOTA BENE** - A seguito della presentazione della domanda di adesione, con riguardo ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata, sono **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

**Documentazione da allegare alla domanda se trasmessa tramite area pubblica**

<b>Persone fisiche</b>	
<b>Soggetto richiedente</b>	<b>Modalità di identificazione</b>
<b>Intestatario della comunicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dall'intestatario che attesta la propria identità;</li> <li>✓ Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto intestatario.</li> </ul>
<b>Genitore che esercita la potestà genitoriale sul minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di genitore;</li> <li>✓ Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del genitore.</li> </ul>
<b>Tutore del minore o dell'interdetto per infermità di mente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di tutore, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità;</li> <li>✓ Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del tutore.</li> </ul>
<b>Amministratore di sostegno di persone non autonome, anziani o disabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di amministratore di sostegno, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità;</li> <li>✓ Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'amministratore di sostegno.</li> </ul>
<b>Curatore dell'inabilitato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria qualità di curatore, con indicazione degli estremi dell'atto/decreto di nomina dell'autorità;</li> <li>✓ Copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del curatore.</li> </ul>

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.  
Cordiali Saluti